

Verbale di Assemblea Straordinaria del 27/06/2024

Il giorno 27 Giugno 2024 alle ore 20:30 in Roma, Via Pompei 16, è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Doposquola, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per:
 - a. Adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) mediante trasformazione dell'Associazione Culturale in Associazione di Promozione Sociale (APS) e conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al citato D. Lgs. 117/2017;
 - b. modifica dell'esercizio sociale per l'allineamento all'anno solare (01/01 - 31/12)
2. Prolungamento dell'esercizio sociale 2023-2024 fino al 31/12/2024 per adeguamento alle nuove disposizioni statutarie qualora approvate al punto 1.b

Sono presenti i Soci:

- Emanuele Fortunati
- Arul Tresoldi
- Stefano Preziosi
- Carmelo Longordo
- Maria Strafonda
- Roberto Tresoldi
- Anna Gariazzo
- Livia Preziosi rappresentata per delega da Stefano Preziosi
- Gabriele Aloisi rappresentato per delega da Arul Tresoldi
- Andrea Casadidio rappresentato per delega da Carmelo Longordo
- Angelica Marconi rappresentata per delega da Maria Strafonda
- Chiara Canalini rappresentata per delega da Emanuele Fortunati

Assume la presidenza Emanuele Fortunati, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che chiama a fungere da segretario il socio Arul Tresoldi che accetta.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e constata che, essendo presenti o rappresentati per delega 12 soci su 16 aventi diritto, l'Assemblea (ai sensi dell'Art. 6 del vigente Statuto) è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e illustra l'opportunità per l'Associazione di trasformarsi in Associazione di Promozione Sociale, una delle forme giuridiche previste dalla Riforma del Terzo Settore, che consentirà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D. Lgs. 117/2017. Tale adempimento consentirà all'Associazione di ottenere diversi benefici tra i quali la partecipazione a bandi pubblici, l'accesso alla distribuzione del 5x1000, la possibilità di rendere detraibili eventuali erogazioni liberali e un adeguamento della normativa associativa alle più recenti novità legislative.

Successivamente il Presidente solleva la necessità, per una semplificazione contabile e fiscale, di allineare l'anno sociale (attualmente dal 01/09 al 31/08) all'anno solare (dal 01/01 al 31/12).

Per tali scopi è stata redatta dal Consiglio Direttivo una proposta di nuovo statuto da sottoporre all'attenzione della presente Assemblea per sostituire integralmente il vigente.

A seguito di attenta lettura e ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto così come proposto dal Consiglio Direttivo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di provvedere a tutti gli adempimenti propedeutici all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, stante quanto appena deliberato in merito all'adeguamento dell'esercizio sociale, il Presidente illustra la necessità di definire la modalità di transizione tra il precedente e il nuovo esercizio. Il Presidente illustra all'Assemblea che tale transizione può avvenire attraverso l'adozione di un esercizio infrannuale o ultra annuale. Il Consiglio Direttivo, avendo consultato tra le varie fonti la Massima n° VII del Consiglio Notarile di Milano (08/05/2001) che si trascrive di seguito: *"Il principio secondo cui gli esercizi sociali devono avere durata annuale va temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio e di, eventualmente, modificarla, per giustificate ragioni, nel corso della sua vita: tale temperamento normalmente avverrà attraverso la previsione di un esercizio e di un relativo bilancio infrannuale, ma potrà avvenire anche attraverso la previsione di un esercizio ultra annuale allorché il periodo temporale limitato non consenta la redazione di un bilancio infrannuale significativo."*

Il Consiglio Direttivo, ritenendo non significativo un eventuale esercizio infrannuale della durata di soli 4 mesi, propone di prolungare l'esercizio sociale in corso, iniziato il 01/09/2023, fino al 31/12/2024 estendendone la durata complessiva ad un periodo di 16 mesi anziché 12.

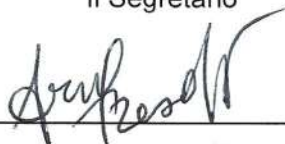
L'Assemblea senza alcun indugio approva all'unanimità la proposta del Consiglio Direttivo relativa al prolungamento dell'attuale esercizio sociale che pertanto chiuderà al 31/12/2024 anziché al 31/08/2024.

Alle ore 23:15, essendo esaurito l'ordine del giorno e constatando che nessun socio abbia richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente



Il Segretario





STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"Doposquola APS"

ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), un'Associazione di Promozione Sociale sotto la seguente denominazione: -----

----- "Doposquola APS" -----

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

L'Associazione ha sede in Roma. Il cambio di sede legale all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria. -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e non ha scopo di lucro diretto né indiretto. -----

ART. 2 SCOPO E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017: -----

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e inter-

venti, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,

e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; -----

5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. -----

7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari oppor-

tunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. -----

L'Associazione persegue finalità di sostegno allo sviluppo e alla piena realizzazione della persona e la sua partecipazione alla vita democratica attraverso l'educazione alla cittadinanza attiva, la lotta contro la dispersione scolastica ed abbandono prematuro degli studi e la formazione e l'orientamento al lavoro. -----

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui al comma precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta a promuovere gli scopi istituzionali. -----

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale sopra specificate, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pone in essere le seguenti attività: -----

1. coinvolgimento di studenti e docenti in pensione che possano sia fornire aiuto e supporto agli studenti bisognosi sia formare dei volontari che possano diventare futuri tutor di studenti in difficoltà economica; -----

2. sostenere il percorso formativo degli studenti meno abbienti attraverso strumenti efficaci che garantiscano il diritto allo studio; -----

3. finanziare attraverso lo strumento dell'adozione didattica gli studenti economicamente in difficoltà; -----

4. istituire corsi, laboratori e ogni altra attività atta a formare e orientare al lavoro giovani e adulti; -----



5. collaborazione con enti pubblici e privati al fine di istituire un polo di riferimento di cittadinanza attiva che possa coinvolgere tutte le fasce della popolazione; -----

6. promuovere l'autonomia nello studio e la semplificazione dei rapporti tra scuola e famiglie; -----

7. promuovere e offrire educazione alla partecipazione alla vita democratica, alla legalità, ai diritti e ai doveri del Cittadino, alla tutela dei beni comuni e ad una consapevole informazione; -----

8. promuovere attività di educazione al rispetto dell'ambiente, al corretto utilizzo delle energie e delle risorse naturali, alla raccolta differenziata, alla tutela delle aree verdi e delle acque; -----

9. promozione di attività di educazione al consumo critico, ad una corretta alimentazione ed alla mobilità sostenibile; -----

10. promozione di attività di educazione alla cura di sé e al servizio al prossimo; -----

11. promozione di attività di educazione finanziaria, gestione dei risparmi e pianificazione degli investimenti; -----

12. offrire servizi riabilitativi o di supporto psicologico atti a promuovere il benessere dei soci sostenendo processi di socializzazione e integrazione a favore di bambini e famiglie con bisogni speciali; -----

13. offrire servizi di supporto ai cittadini per l'adempimento degli oneri fiscali, tributari e amministrativi e nella formazione all'acquisizione di competenze di cittadinanza; -----

Per meglio perseguire le sue finalità l'associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazio-

ne con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'associazione. -----

L'associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione può altresì svolgere - a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. -----

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati. -----

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.



I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117. -----

ART. 3 ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti, senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e si riconoscano nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto potranno divenire soci solo previo parere favorevole di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi. -----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in merito in occasione della prima convocazione utile. -----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. -----

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. -----

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. -----

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà renderli disponibili per la consultazione entro 90 giorni dalla richiesta. -----



Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 PERDITA QUALIFICA ASSOCIATO

La qualifica di socio si perde per: -----

- Decesso; -----
- Mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine della scadenza: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale; -----
- Recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -----
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

ART. 6 ORGANI

Sono organi dell'associazione: -----

- l'Assemblea degli associati; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo (qualora eletto). -----

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente l'indicazione del luogo (o, qualora prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà), della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli associati. -----

L'Assemblea ordinaria: -----



- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo; -----

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa; -----

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa; -----

- approva il bilancio consuntivo e, quando la sua redazione sia obbligatoria per legge o ritenuta opportuna, il bilancio sociale; -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione; -----

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. -----

L'Assemblea Straordinaria, da convocarsi con le medesime modalità previste per quella ordinaria: -----

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. -----

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che: -----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o in base al presente



Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associati-

vi. In particolare, sono compiti di questo organo: -----

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne

il rigetto; -----

- stabilire annualmente l'entità della quota associativa; -----

- predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio so-

ciale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali atti-

vità diverse svolte; -----

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali

rispetto alle attività di interesse generale; -----

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per

le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore

dell'associazione; -----

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà

dell'Associazione o ad essa affidati; -----

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attivi-

tà organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili

con i principi ispiratori del presente statuto. -----

- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministra-

zione dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 9.

Tra essi, l'assemblea nomina il Presidente e il Vice-Presidente. Il Consi-

glio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria con modalità pro-

prie di tale assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. -----

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante avviso inviato a mezzo e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronica contenente l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. In apertura di ogni riunione il Presidente nomina tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. -----

La seduta è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: --



- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. -----

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo. Rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni volontarie, almeno un mese prima, il Presidente uscente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. -----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente

sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione,
l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui
almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,
comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di
controllo monocratico il cui unico componente deve essere individuato tra le
categorie di soggetti previste dall'art. 2397 c. 2 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inol-
tre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio
sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta
opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.
14 del codice del Terzo settore. -----

ART. 11 ORGANO DI REVISIONE

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono
i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore
legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito
registro. -----

ART. 12 PATRIMONIO

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

ART. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.-----

ART. 15 BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio

Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

ART. 16 SCIoglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.-----

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.-----

ART. 17 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte. -----

Emanuele Fatuati

Arul
pesoli